



Comune di Lecco

AREA 7 - Gestione del territorio, edilizia, beni e servizi ambientali, mobilità e trasporti

## ORDINANZA N. 24 DEL 17/07/2020

(R.O.Sindaco)

**OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 FINO AL 31.07.2020 IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ DEI PUBBLICI ESERCIZI DURANTE IL PERIODO ESTIVO.**

IL SINDACO

**IL SINDACO**

**Visto:**

- l'articolo 32 della Costituzione italiana che definisce la salute diritto fondamentale dell'individuo,
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,
- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n° 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale",
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali",
- l'articolo 6 della legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

**Tenuto conto** che il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (*poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2*) nella città di Wuhan, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina;

**Richiamata** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto:**

- a) il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "**Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19**" con il quale *il governo, sul presupposto della necessità e urgenza, delinea il quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali;*
- b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 recante "**Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19**" che dispone *misure urgenti di contrasto e contenimento alla*

diffusione dell'epidemia Covid-2019 dal 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2020 con efficacia fino al 14 giugno 2020;

c) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03814)" (GU n.176 del 14-7-2020) che dispone la proroga delle misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, sino al 31 luglio 2020 e la sostituzione degli allegati 9 e 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 con gli allegati 1 e 2 al presente decreto. Sono altresì confermate e restano in vigore, sino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020, richiamate in premessa;

**Tenuto conto** delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. **580 del 14 luglio 2020** "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33";

**Dato atto** che:

- *l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 prevede che: "I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1."* intendendosi per limite di oggetto: nelle more dell'adozione di specifiche misure dei Dpcm e con limitazione di tempo all'entrata in vigore delle medesime, specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio nel territorio di competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica dell'economia nazionale;
- *l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 prevede che: "Le disposizioni ... si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgenti" e, quindi, alle competenze del Sindaco di cui agli articoli 50 e 54 del Tuel;*
- *l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, così come modificato dalla legge di conversione n.35/2020, prevede che: "1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, **ovvero dell'articolo 3 (rectius misure del sindaco)**, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.";*
- *l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 prevede che: "Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.";*

**Richiamata:**

l'ordinanza sindacale n. 21 del 3 luglio 2020 recante "Ordinanza contingibile e urgente di attuazione misure DPCM 11 giugno 2020 in materia di casette acqua e latte, centro raccolta differenziata, concessione di postazioni su aree pubbliche di gazebo e banchetti nel centro cittadino, mercato cittadino, servizi cimiteriali e attività funebri";

### **Valutato:**

- a) *la necessità di adottare provvedimenti di stretta inerenza del territorio comunale nel rispetto dei limiti di oggetto di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;*
- b) *il rallentamento dell'andamento epidemiologico sul territorio comunale;*
- c) *la diminuzione di casi di decesso collegati all'epidemia Covid-19;*
- d) *la proporzionalità e l'efficacia delle misure di controllo da parte delle forze dell'ordine sul territorio comunale;*

### **Considerato:**

- che l'Amministrazione Comunale ha concesso ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la possibilità di occupare suolo pubblico per ampliare gli spazi e consentire di accogliere un maggior numero di clienti nei posti a sedere nel rispetto del necessario distanziamento sociale;
- la necessità di garantire la massima sicurezza nella fruizione degli spazi pubblici con particolare riferimento all'aumento dei flussi turistici legati al periodo estivo e alla necessità di evitare assembramenti, prevedendo quelle situazioni che potrebbero generare rischi di incolumità per la cittadinanza e rimuovendone le cause;

**Visto** l'articolo 50, comma 5, del TUEL che attribuisce al sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica a carattere esclusivamente locale da combinarsi con la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

**Atteso** che l'articolo 40 del CAD stabilisce che le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici;

**Precisato** che le misure contingibili ed urgenti di contenimento e contrasto alla diffusione dell'epidemia Covid-19 sul territorio comunale **dal 15 giugno 2020** e sono costituite da quanto previsto dal Dpcm 11 giugno 2020 e dal **Dpcm 14 luglio 2020**, nonché dalla presente ordinanza adottata ai sensi e nei limiti dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

## **ORDINA**

**con decorrenza immediata e fino al 31.07.2020, atteso il perdurare dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario da virus Covid-19**

1. La deroga del limite massimo di immissione sonora fino a **70 dB(A)** da considerarsi in facciata ai ricettori sensibili maggiormente esposti – per la sola attività ordinaria svolta negli spazi esterni concessi ai pubblici esercizi, dalle ore 8:00 alle ore 24.00, per tutti i giorni; la deroga di cui sopra non si applica agli spettacoli, concerti, serate musicali o eventi in genere che comportino emissioni acustiche, per le quali dovranno essere acquisite specifiche autorizzazioni dall'Amministrazione comunale;
2. In relazione all'evento **"NOTTE BIANCA"** che si svolgerà dalle ore 18.00 del 18/07/2020 alle ore 02.00 del 19/07/2020,, la deroga del limite massimo di immissione sonora a **75 dB (A)**, come valore medio sull'evento, da considerarsi in facciata ai ricettori sensibili maggiormente esposti;
3. Il divieto, su tutto il territorio comunale, fino al 31/07/2020, di detenere e/o consumare su aree pubbliche o aree aperte al pubblico, qualsivoglia bevanda in contenitori di vetro. La disposizione non si applica alla somministrazione ed al consumo se effettuati

all'interno dei pubblici esercizi, in locali a qualsiasi titolo destinati alla somministrazione anche non assistita, e nelle aree di pertinenza degli stessi o agli stessi concesse in uso, a condizione che i contenitori di vetro non vengano portati all'esterno degli spazi suddetti.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente ordinanza e a rimuovere immediatamente la causa dell'illecito.

### Disposizioni di chiusura

1. Le misure dell'ordinanza sono valide fino al 31.07.2020 fatto salvo diverse disposizioni;
2. Il Comune di Lecco si riserva di adottare ulteriori provvedimenti nel periodo considerato tenendo conto delle necessità locali a garanzia della salute nel rispetto dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 anche in termini di proroga delle misure;
3. Il provvedimento contiene misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 ed è:
  - a) *esecutivo dal momento dell'adozione,*
  - b) *fatto obbligo a chiunque di osservarne comandi e divieti e agli organi di vigilanza di farlo rispettare con l'avvertenza che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 così come modificato dalla legge di conversione n.35/2020, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, il responsabile è punito con la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 (quattrocento/00 euro) a € 1.000,00 (mille/00 euro)** precisando che qualora il mancato rispetto delle predette misure avvenga mediante **l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo** e, ad ogni modo, è fatta salva la fattispecie penale di cui al combinato disposto degli articoli 438 e 452 del codice penale; Nei casi in cui la violazione sia commessa **nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.**",*
  - c) *reso pubblico mediante, pubblicazione all'albo pretorio comunale e mezzi di comunicazione e di stampa,*
  - d) *comunicato a:*
    - Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Lecco - [prefettura.preflc@pec.interno.it](mailto:prefettura.preflc@pec.interno.it)
    - Questura di Lecco - [urp.quest.lc@pecps.poliziadistato.it](mailto:urp.quest.lc@pecps.poliziadistato.it)
    - Comando provinciale Arma dei Carabinieri di Lecco [tlc37158@pec.carabinieri.it](mailto:tlc37158@pec.carabinieri.it)
    - Comando provinciale Guardia di Finanza di Lecco [LC0500000p@pec.gdf.it](mailto:LC0500000p@pec.gdf.it)
    - Comando di Polizia Locale del Comune di Lecco
    - Comando di Polizia Locale della Provincia di Lecco [provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it](mailto:provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it)
    - Presidente della Regione Lombardia [presidenza@pec.regione.lombardia.it](mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it)
    - Agenzia di Tutela della Salute – ATS BRIANZA [protocollo@pec.ats-brianza.it](mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it)
    - ARPA di Lecco – [dipartimentolecco.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentolecco.arpa@pec.regione.lombardia.it)
    - Confcommercio Lecco – [confcommerciolecco@ticertifica.it](mailto:confcommerciolecco@ticertifica.it)
    - Confesercenti Lecco – [peconflecco@cert.synext.it](mailto:peconflecco@cert.synext.it)
    - Segretario generale del Comune di Lecco
    - Dirigenti del Comune di Lecco
    - Rete dei servizi di informazione, comunicazione e partecipazione del Comune di Lecco
    - Ufficio Stampa del Comune di Lecco
  - e) *impugnabile mediante:*
    - ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Lecco, 17/07/2020

Il Sindaco  
VIRGINIO BRIVIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.82/2005